

## Erogazioni Liberali e fiscalità

Palazzo delle Professioni Prato  
27 novembre 2014

ODCEC Prato  
Commissione enti non commerciali  
Sottocommissione non profit

Antonio Biagini, Simone Coppini, Vladimiro D'Agostino, Fazio Anna, Furio  
Giacinto Fratoni, Paoli Filippo, Olivieri Nadia, Silvano Nieri, Arturo  
Totti

## DONAZIONI ALLE ONLUS DI PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE

L'art. 100 comma 2 lettera i del TUIR prevede che:

l' erogazione di personale dipendente a tempo indeterminato utilizzato per prestazione di servizi erogati a favore della ONLUS

**DONATORI:** titolari di redditi di impresa (persone fisiche con p.iva sia società di persone e di capitali ed enti).

L'ammontare agevolato è costituito dal tetto complessivo massimo del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per lavoro dipendente.

Conservare la documentazione dell'erogazione, che risulterà anche dalla documentazione lavoristica (inail, ecc.).

## DONAZIONI ALLE ONLUS DI BENI

L'art. 13 comma 3 del D.lgs 460/97 prevede che l'erogazione di beni aventi un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito di impresa sono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione iva e non sono considerati omaggi con la conseguente detraibilità dell'iva assolta sugli acquisti.

Il soggetto erogante deve predisporre idonea documentazione di consegna.

Il soggetto ricevente (Onlus) deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere con quanto riportato sul ddt dell'impresa. L'ente non può reimmetterli sul mercato.

## DONAZIONI ALLE ONLUS DI PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI ALLE IMPRESE

L'art. 13 comma 2 del D.lgs 460/97 prevede che l'erogazione di prodotti alimentari e farmaceutici dell'impresa che li produce o commercializza consegnati all'ente (ONLUS) sono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione iva e non sono considerati omaggi con la conseguente detraibilità dell'iva assolta sugli acquisti.

Non ci sono limiti.

Il soggetto erogante deve predisporre idonea documentazione di consegna.

Il soggetto ricevente (Onlus) deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere con quanto riportato sul ddt dell'impresa. L'ente non può reimmetterli sul mercato.

## DONAZIONI ALLE ONLUS DI BENI E PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI DALLE IMPRESE

Anche per i beni “erogati” alle ONLUS possono essere adottati i limiti della legge “più dai meno versi”, se più convenienti.

Per individuare il valore bisogna rifarsi alle condizioni medie di mercato oppure riferirsi ad una perizia.

Nel caso si opti per questa soluzione che di solito è più conveniente in termini di beneficio fiscale e minori oneri documentali e sanzionatori occorre che l’ente che li riceve tenga una contabilità e rediga il bilancio.

## DONAZIONI ALLE ONLUS DI IMMOBILI E CREDITI

- Non sono previste agevolazioni fiscali particolari per il donante ai fini delle imposte dirette

L'aggravio colpisce **solo gli acquisti a titolo oneroso, lasciando immutata l'esenzione in caso di donazione di immobili** ad Onlus (decreto legge 346/90, articolo 55).

Sempre a partire dal 2014 **aumenterà l'imposta di registro** a misura fissa, dagli attuali 168 euro a 200 euro (decreto legge 104/13, articolo 26).

## DONAZIONI ALLE ONLUS DI IMMOBILI E CREDITI

Spazio all'acquisto di immobili e imposta di registro per le Onlus: dal primo gennaio 2014 è introdotta l'aliquota ordinaria del 9% al posto di tutte le precedenti aliquote, più basse; soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie. Una norma del 2011 cancella a partire del 2014 le agevolazioni sull'imposta di registro riservate all'acquisto di immobili da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali. Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 all'articolo 10 prevede infatti che gli acquisti di immobili effettuati da Onlus e organizzazioni di volontariato scontreranno l'imposta di registro nella misura ordinaria pari al 9%. Questa aliquota ordinaria del 9% andrà applicata sull'importo della compravendita, senza poter usufruire della tassazione sul "prezzo-valore", ossia rendita catastale rivalutata, riservata alle persone fisiche.

L'aggravio colpisce solo gli acquisti a titolo oneroso, lasciando immutata l'esenzione in caso di donazione di immobili ad Onlus (decreto legge 346/90, articolo 55).

## DONAZIONI ALLA RICERCA SCIENTIFICA

### Da TUTTE LE PERSONE FISICHE E TUTTE LE SOCIETA' ED ENTI SOGGETTI AD IRES

L'art.10 lettera L quater, il DL 35/2005 art 14 comma 1, e l'art. 1 comma 353 legge 266/2005 prevedono che

- Qualsiasi importo erogato sia deducibile dal reddito del donatore
- I beneficiari devono essere Università, Fondazioni universitarie, enti o di ricerca pubblici, Fondazioni e Associazioni private riconosciute e aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuato con appositi dpcm.
- Pagamenti tracciabili.



## EROGAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE SENZA SCOPO DI LUCRO DA TUTTE LE PERSONE FISICHE

L'art.10 comma 1, lettera g del TUIR prevede deduzioni dall'imponibile irpef

- Per le erogazioni effettuate alle ONG (organizzazioni non governative) che svolgono attività nei confronti di paesi in via di sviluppo. Tali organizzazioni sono anche ONLUS DI DIRITTO, quindi le persone fisiche possono scegliere se adottare questa deduzione o la detrazione d'imposta.
- Ammontare agevolato fino al 2% del reddito.
- Pagamenti tracciabili.

## EROGAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE SENZA SCOPO DI LUCRO DA TUTTE LE PERSONE GIURIDICHE

L'art.100 comma 2, lettera a del TUIR prevede deduzioni dall'imponibile.

- Per le erogazioni effettuate alle persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni) che operano esclusivamente nei settori dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, nonché le ONG.
- Ammontare agevolato 2% del reddito senza limiti.
- Pagamenti tracciabili.

## EROGAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE SENZA SCOPO DI LUCRO DA TUTTE LE PERSONE FISICHE

L'art.15 comma 1, lettera i-ter del TUIR prevede detrazione irpef.

- Per le erogazioni effettuate alle SOCIETA' ED ALLE A.S.D. (ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL CONI).
- Ammontare agevolato fino a EURO 1.500,00 di erogazione.
- Detrazione d'imposta 19%.
- Pagamenti tracciabili.

EROGAZIONI A FAVORE DI:

- **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ASD**
- **SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SSD**

Privato:

**DETRAIBILITA' 19%** della somma erogata nel limite di €  
**1.500,00**

Imprese, Società di Persone, Società di capitali:

**NESSUNA DEDUCIBILITA**

Come sono le associazioni e società sportive dilettantistiche:

1. ~~Non~~ non hanno scopo di lucro,
2. ~~Sono~~ sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva;
3. ~~Svolgono~~ svolgono attività sportiva dilettantistica che è quella definita nell'ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l'Associazione è affiliata.
4. ~~Il~~ CONI è l'unico ente certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche e pertanto la legge 24.7.2004 n. 186 ha disposto che le disposizioni di legge relative si applicano alle Società ed Associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale (D. lgs. 23.7.1999, n. 242, articolo 5, comma 1).
5. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate l'elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi

## EROGAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE SENZA SCOPO DI LUCRO

### DA TUTTE LE PERSONE FISICHE

L'art.10 comma 19, lettera I del TUIR prevede deduzioni dall'imponibile irpef.

- Per le erogazioni effettuate all'istituto centrale per il sostentamento del Clero.
- Ammontare agevolato fino a 1.032,91 del reddito.
- Pagamenti tracciabili.

## EROGAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE SENZA SCOPO DI LUCRO

DA TUTTE LE PERSONE FISICHE E TUTTI GLI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI ALL'IRES (associazioni, enti religiosi, fondazioni)

L'art.15 comma 1 lettera i-quater – TUIR – Art. 147 TUIR che prevede detrazione di imposta.

- Per le erogazioni effettuate alle Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte ai registri provinciali, regionali e nazionali.
- Ammontare agevolato fino a euro 2.065,83.
- Detrazione d'imposta 19%.
- Pagamenti tracciabili.

## EROGAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE SENZA SCOPO DI LUCRO DA TUTTI I SOGGETTI IRES TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

L'art.100 comma 2 lettera L del TUIR prevede deduzione dal reddito.

- Per le erogazioni effettuate alle Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte ai registri provinciali, regionali e nazionali.
- Ammontare agevolato deduzione dal reddito imponibile della maggiore somma tra il 2% del reddito d'impresa dichiarato e euro 1549,37.
- Detrazione d'imposta 19%.
- Pagamenti tracciabili.



## 5 PER MILLE

Il **cinque per mille** è una forma di finanziamento che **non comporta oneri** aggiuntivi al contribuente, tramite la compilazione dell'apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF. Firmare in uno dei 6 riquadri (volontariato e organizzazioni di utilità sociale; ricerca scientifica e università; ricerca sanitaria; attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; attività sociali svolte dal comune di residenza e associazioni sportive dilettantistiche;)

<p><b>SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF</b></p> <p>per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario</p>	<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)  </p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)  </p>
	<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)  </p>	<p>Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA .....</p>
	<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente</p> <p>FIRMA .....</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)  </p>
	<p>In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.</p>	

## COME SI RICHIEDE IL 5 PER MILLE (PER GLI ENTI )

Richiesta all'agenzia delle entrate mediante software dedicato.

Entro 30 giugno invio di autocertificazione alla Direzione regionale dell'agenzia entrate.

Inserimento negli elenchi

# erogazioni liberali

## MODELLO DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2014

ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO [ART. 1, COMMA 1, LETTERA A)]  
ED ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE [ART. 1, COMMA 1, LETTERA E)]  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010

<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato		
<b>DATI DELL'ENTE</b>	Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche		
	Codice fiscale		
	Denominazione	Comune	Provincia (sigla) C.a.p.
	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
<b>SEZIONE I</b>	<b>ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (D.Lgs. 460/97)</b>		
<b>Riservata a: Onlus ed enti del volontariato</b>	COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91)		
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge 266/91)		
	ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (legge 49/97)		
	ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97)		
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97)		
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4		
	ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. 460 del 1997		
	FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. 460 del 1997		
	Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010		
	FIRMA		
<b>SEZIONE II</b>	<b>Il legale rappresentante firmatario dichiara che:</b>		
<b>Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289</li> <li>• l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n. _____</li> <li>• l'associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/ Disciplina sportiva associata/ ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;</li> <li>• nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile</li> <li>• l'associazione svolge in via prevalente attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni</li> <li>- di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni</li> <li>- nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari</li> </ul> </li> </ul>		
	FIRMA		
<b>DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO</b>	Codice fiscale		
	Cognome	Nome	Sesso (barrare la casella) M F
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico	Provincia (sigla) C.a.p.
<b>RECAPITI DELL'ENTE</b>	Indirizzo di posta elettronica	Telefono professione numero	Fax professione numero
	È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.		
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno	
<b>Riservato all'intermediario</b>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		

## RENDICONTAZIONE

L'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, prorogato, per l'esercizio finanziario 2011, dall'articolo 2, comma 1, in commento prevede che i soggetti *"ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite"*.

Permane a carico di tutti i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille l'onere di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego. Tale rendiconto deve essere separato e distinto da quelli eventualmente redatti per altri fini e deve permettere di verificare, in modo chiaro e trasparente, anche attraverso un'apposita relazione illustrativa, con quali modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale sia stata la destinazione data alle stesse.

L'articolo 12 del citato DPCM 23 aprile 2010 chiarisce che il rendiconto deve essere redatto utilizzando il modulo reso disponibile dalle amministrazioni competenti all'erogazione delle somme.

Il rendiconto deve essere trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima amministrazione competente all'erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto che devono, in ogni caso, redigere e conservare per dieci anni.

Per gli enti del volontariato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente all'erogazione del contributo agli enti del volontariato, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di rendicontazione che deve essere utilizzato da tali enti nonché le *“Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del cinque*

## 5 PER MILLE

**ANNO 2012 - PRATO**

(elaborazione da: Il Tirreno edizione di Prato del 26/4/2014)

### SOSTEGNO AL VOLONTARIATO, ONLUS, A.P.S., FONDAZIONI...

DENOMINAZIONE	NUMERO SCELTE	TOTALE IMPORTO	IRPEF MEDIA PRO CAPITE	IRPEF COMPL.VA POPOLAZIONE
LILT PRATO ONLUS	1150	32.530	5.657	6.506.026
CIAO LAPO ONLUS	935	25.896	5.539	5.179.246
ARCIC. MISERICORDIA PRATO	812	22.808	5.618	4.561.616
ASS. SANDRO PITIGLIANI	714	22.129	6.198	4.425.716
CONFR. MISERICORDIA POGGIO A CAIANO	679	16.595	4.888	3.319.072
.....				
.....				
ANTER - ASS. NAZ. TUTELA ENERGIE RINNOVABILI	2	2.804	280.380	560.760
ASS. PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE	115	2.758	4.797	551.674
.....				
in totale	16254	470.462	5.789	94.092.394



## 5 per mille Prato

Anno 2012

### SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI

DENOMINAZIONE	NUMERO SCELTE	TOTALE IMPORTO	IRPEF MEDIA PRO CAPITE	IRPEF COMPL.VA POPOLAZIONE
1A.S.D. VOLLEY VIACCIA	293	8.085	5.518	1.616.916
2A.S.D. NUOTO CAVALIERI PRATO	66	3.540	10.727	707.986
3 FUTURA CLUB PRATO S.S.D. R.L.	58	2.795	9.639	559.052
4A.C. MALISETI S.D.	46	1.763	7.665	352.602
5A.S. SPECIAL TEAM ONLUS	53	1.711	6.455	342.110
.....				
in totale	858	30.343	7.073	6.068.544



## 8 per 1000

art. 47 della legge 20 maggio **1985** n. 222

concordato del 1984 tra Repubblica Italiana e la Santa Sede

L'**otto per mille** indica una quota di imposta, ricavata dall'IRPEF, che Repubblica Italiana la ripartisce, in base alle scelte dei contribuiti, fra lo Stato stesso e varie confessioni religiose.

Ogni cittadino contribuente può scegliere la destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF tra:

lo STATO

la Chiesa cattolica, in virtù dell'accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984

la Chiesa valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi

l'Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno

le Assemblee di Dio in Italia

l'Unione delle comunità ebraiche italiane

la Chiesa evangelica luterana in Italia

l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, che pur avendo stipulato un'intesa con lo Stato, ha rifiutato di ricevere fondi per l'otto per mille fino al 2012. Con la legge 12 marzo 2012 n. 34 concorre alla ripartizione anche per le quote non espresse dal 2013.

la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale concorre alla ripartizione dal 2013.

la Chiesa apostolica in Italia concorre alla ripartizione dal 2013.

l'Unione buddhista italiana concorre alla ripartizione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 245 dal 2014.

l'Unione induista italiana concorre alla ripartizione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 246 dal 2014.

*Spesso si fa confusione tra 5x1000 e 8x1000, due strumenti che in realtà sono completamente diversi e percorribili contemporaneamente dal cittadino. Mentre il primo è un meccanismo per sostenere le attività dei protagonisti del Terzo settore, il secondo è a favore delle diverse confessioni religiose.*

## DEVOLUZIONE DEI PREMI NON RISCOSSI NEI CONCORSI A PREMIO

### **La devoluzione dei premi non riscossi nei concorsi a premio**

Il co. 5, art. 10 del Dpr 26 ottobre 2001, n. 430 ("Nuova disciplina sui concorsi e sulle operazioni a premio") prevede che:

"Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460."

### **Lotterie nazionali:**

**Sisal**

**Lottomatica**

**Ecc..**

### **Non hanno possibilità di devoluzione dei premi non riscossi**

Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.

La Commissione Enti non Commerciali  
Sottocommissione enti non profit  
ODCEC di Prato

Si rende disponibile ad esaminare casi che potranno essere sottoposti inviando una mail ad [info@odcecprato.it](mailto:info@odcecprato.it)